LA PRIMA EDIZIONE LATINA UFFICIALE DELLE COSTITUZIONI SALESIANE DOPO L'APPROVAZIONE PONTIFICIA

Germano Proverbio

Premessa

La recente pubblicazione sinottica dei documenti che segnano le tappe più importanti nella storia delle *Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales,* richiama all'attenzione un fatto che, se tocca più da vicino la « curiosità » dei filologi, non lascia tuttavia indifferenti coloro che, in qualche modo, si interessano agli aspetti legislativi e normativi del testo costituzionale.

Si tratta, in concreto, delle numerose varianti testuali, presenti nella prima edizione latina dopo l'approvazione delle *Costituzioni* (1874), e riscontrabili in un confronto fra il testo suddetto e la trascrizione a mano del testo approvato il 3 aprile 1874.

Il fatto non costituisce, per sé, una grossa « rivelazione », né è destinato ad avere particolari ripercussioni, in quanto delle accennate varianti non v'è chi non sia a conoscenza. Il volume X delle Memorie Biografiche dà esplicita notizia degli interventi effettuati nel riprodurre a stampa il testo manoscritto di Berto, e riporta in appendice i due testi messi a confronto, pagina per pagina: « a sinistra l'esemplare approvato — che poi venne fatto stampare da don Rua nel 1900 — a destra l'edizione che se ne fece nel 1874, mettendo in corsivo tutte le correzioni poste ».²

E non solo: perché l'operazione non apparisse abusiva o arbitraria, viene dichiaratamente ricondotta nell'ambito delle facoltà che il papa aveva concesso a D. Bosco *vivae vocis oraculo*.

¹ Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales [1858]-1875. Testi critici a cura di F. MOTTO SDB, Roma, LAS 1982.

² MB X 820.

1. Natura delle correzioni nell'edizione latina ufficiale

Nonostante le informazioni fin qui acquisite, esiste - ci pare qualche spazio ancora per alcune riflessioni relative alle modifiche apportate, direttamente o indirettamente, da D. Bosco, al testo ufficiale delle costituzioni e, insieme, per tentare la costruzione di una tipologia degli interventi, alcuni dei quali - per indicare semplicemente gli estremi del differenziale tipologico - riguardano espressamente la materia normativa, mentre altri costituiscono modificazioni linguistiche o soltanto grafiche.

L'osservazione, che è ancora alquanto generica, ci induce subito a rilevare il diverso valore che può assumere il ricorso alla « facoltà » di intervento, concessa dal papa a D. Bosco, là dove si tratti di correzioni riguardanti la materia costituzionale, o quando invece si tratti di semplici correzioni di carattere linguistico, rese talora necessarie per evidenti inesattezze del manoscritto.

Le prime si giustificano - e i richiami seguenti lo proveranno - per le difficoltà in cui si dibatteva D. Bosco nell'applicare alcune norme giuridiche in un periodo che era ancora di assestamento della nascente famiglia religiosa, e confermano come D. Bosco si sia attenuto alla facoltà concessagli verbalmente da Pio IX.

Le altre correzioni, quelle cioè riguardanti gli aspetti formali del testo, sono le più numerose: « correzioni di lingua e stile - dicono le *Memorie Biografiche* - accettate da D. Bosco, col permesso di Pio IX, che gli aveva concesso ogni facoltà *vivae vocis oraculo* ».³ Dove da un lato si ammette che, anche per questi interventi formali, D. Bosco si è valso della concessione del papa; ma, d'altro canto, non si dà alcuna ragione di queste correzioni, definite in modo generico « di lingua e stile ».

Si potrebbe pensare che il testo ufficiale, quello approvato dalla commissione cardinalizia, riprodotto in manoscritto da Berto, fosse redatto in un latino poco « accademico » e bisognasse pertanto di una mano che lo rivestisse di « panni più classici »; o che il testo, nella stesura propria del linguaggio giuridico, non esprimesse con sufficiente vigore lo spirito che D. Bosco avrebbe voluto imprimere alla carta costi-

³ Ibidem. La facoltà concessa da Pio IX a D. Bosco rientrava in una prassi diffusa, a favore di tutti gli Istituti religiosi dopo l'approvazione del testo costituzionale. Ciò che forse costituisce un aspetto nuovo nel caso di D. Bosco è che le correzioni apportate non furono mai sottoposte ad un giudizio della Congregazione Romana.

tuzionale del suo istituto, e richiedesse pertanto alcuni ritocchi, anche linguistici, capaci di vivificarlo.

La prima ipotesi — quella che si potrebbe indicare come « rivisitazione » del testo secondo i canoni classico-ciceroniani — è solo parzialmente sostenibile. Se si ricostruisce infatti l'asse genealogico della tradizione del testo costituzionale in lingua latina, si avverte fin dalle origini un lavoro di redazione, che non lascia dubbi sull'attenzione con cui anche gli aspetti linguistico-formali furono curati. Sul secondo manoscritto latino (1865-1866) si registrano, per esempio, numerosi interventi di Tommaso Vallauri: insigne maestro di latinità all'Università di Torino; accanito sostenitore dello studio della lingua latina per un accostamento sempre maggiore ai classici e per l'acquisizione di un corretto uso della lingua stessa; avverso a tutte le proposte della filologia tedesca e alle innovazioni provenienti da una « pedagogia facile »; maestro dei primi salesiani che frequentarono l'Università (Francesia, Cerruti, Durando), con i quali contrasse profonda amicizia, fino ad essere di casa all'Oratorio di D. Bosco, anche per le numerose opere che ivi fece pubblicare. Da questa presenza, da questa sorta di « sodalizio » fra cultori della lingua latina, che si andava costituendo intorno a D. Bosco e ai suoi giovani collaboratori, trassero senza dubbio vantaggio le diverse redazioni del testo latino delle costituzioni: i testi manoscritti, i testi a stampa (1867, 1873 e le due edizioni romane del 1874) e lo stesso manoscritto del testo ufficiale approvato.

Anche i numerosi emendamenti, apportati in seguito alle osservazioni che pervenivano dalla commissione romana, non impedirono che il testo conservasse la sua originale dignità di lingua e di stile. In realtà, come dovremo segnalare, il primo testo latino a stampa, dopo l'approvazione, presenta una più marcata ambizione classicheggiante, dovuta forse al desiderio di D. Bosco di rendere il più possibile solenne il documento che fondava giuridicamente il suo istituto. L'operazione tuttavia rientra nella linea delle redazioni precedenti, in quanto a curare i miglioramenti del testo fu Vincenzo Lanfranchi, appassionato cultore della lingua latina, amico personale di D. Bosco, fedele discepolo del Vallauri, che suppli nello stesso insegnamento universitario.

Anche la seconda ipotesi — quella che giustificherebbe le correzioni allo scopo di ridare integro al testo « curiale » lo spirito delle origini — potrebbe già in gran parte cadere, per gli aspetti in cui coincide con la prima ipotesi. La conservazione infatti, almeno nella stesura di insieme del testo, di alcune caratteristiche linguistico-formali, è garanzia non dubbia della continuità del pensiero e dello spirito che ave-

vano fin dalle origini informato le redazioni del testo, se è vero « che la forma è l'anima del contenuto » (De Sanctis).

Ma è soprattutto il confronto fra il manoscritto di Berto e il testo a stampa, dopo le correzioni di D. Bosco e di Lanfranchi, che non consente di dare grande consistenza all'ipotesi suddetta, per sé suggestiva ed invitante ad un'indagine attenta e puntigliosa. Non si riscontrano, infatti, interventi di rilievo, che possano essere interpretati come espressione della volontà di restituire al testo, dove la materia l'avrebbe potuto giustificare, l'impronta « offuscata » dal lungo travaglio degli emendamenti, che l'« iter » della approvazione aveva richiesti.

Si può forse accennare subito ad una eccezione, ad un pauperrimi, su cui ritorneremo, che rappresenta una tecnica espressiva introdotta per dare evidenza ad un concetto caro a D. Bosco, più che il ritorno ad espressioni esistenti in testi anteriori (latini o italiani) nei quali non si riscontrano forme, relative all'argomento, che giustifichino una qualche « reviviscenza » nel nuovo testo.

Queste premesse, sulla natura delle correzioni apportate al testo, ci consentono ora di tracciare una articolazione degli interventi, distribuiti in gruppi o tipi, adottando come criterio l'assunzione dei tratti significativi, che essi presentano.

Nell'eseguire la rassegna, pur considerando l'intero « corpus » delle costituzioni, abbiamo voluto prestare un'attenzione maggiore ai capitoli, o alle parti di essi, che meglio lasciassero trasparire l'anima profonda del testo, e che ci consentissero osservazioni pertinenti al rapporto fra significanti linguistici e significati di contenuto. Inoltre, le attestazioni riportate all'interno di ogni raggruppamento non coprono mai tutte le ricorrenze, presenti nel testo o nelle parti « privilegiate » del testo. Sono state raccolte, infatti, solo le attestazioni più significative e, anche numericamente, rappresentative dell'intero « corpus », affidandoci al metodo del « campione ».

2. Una tipologia delle correzioni

La formulazione della tipologia, destinata, unicamente a facilitare il lavoro di riflessione sui materiali del testo, potrebbe essere la seguente:

- i) interventi necessari per correggere alcuni errori relativi al contenuto normativo del testo approvato:
- ii) interventi voluti per attenuare, o per modificare, il contenuto normativo:

- iii) interventi destinati ad accentuare concetti di particolare significato;
 - iv) interventi necessari per correggere errori o inesattezze formali;
- v) interventi rivolti a migliorare il testo, sotto l'aspetto grammaticale e stilistico:
 - vi) interventi riguardanti semplicemente la grafia di alcune parole.

Nel riferire i due testi messi a confronto, assumeremo le sigle dell'edizione sinottica citata, ⁴ ossia:

O = manoscritto, in lingua latina, del testo approvato (1874).

T = primo testo a stampa, in lingua latina, dopo l'approvazione (1874). Se non saranno date altre indicazioni, il primo testo (Q) figurerà sempre nella colonna di sinistra, il secondo (T) nella colonna di destra. Si faranno inoltre richiami anche ai seguenti testi:

Gb = testo in lingua italiana nella redazione definitiva di D. Bosco (1862-1864).

Ls = primo testo a stampa in lingua latina (1867).

Ns = secondo testo a stampa in lingua latina (1873).

2.1. Correzioni di errori di contenuto

a) Il più manifesto errore, che richiedeva d'essere corretto, è segnalato già nel volume X delle Memorie Biografiche, se riguarda l'art. 7 del capitolo VI (Religiosum societatis regimen), dove si tratta della collaborazione che i soci salesiani assicurano al vescovo locale, in difesa dei diritti ecclesiastici e per il bene della sua Chiesa.

Ecco i due testi a confronto:

Omnes socii strenuam operam dabunt, ut Episcopo Dioecesis auxilium praebeant, ac, quantum licebit, Societatis jura, illius bonum sedulo promoveant... Omnes socii strenuam operam navabunt, ut episcopo dioecesis auxilium praebeant, ac, quantum licebit, ecclesiae iura, illiusque bonum sedulo promoveant....

Che Societatis jura fosse da emendare lo confermano i primi due testi latini a stampa (Ls 1867 e Ns 1873), che riportano entrambi religionis iura; ed anche il testo italiano, nella redazione curata da D. Bosco (Gb 1862-1864), in cui ricorre l'espressione: il bene della religione. Societatis figura peraltro nel testo che riproduce le correzioni di monsi-

⁴ Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales, op. cit., p. 46.

⁵ MB X 812.

gnor Vitelleschi, segretario della commissione cardinalizia; ed è forse sfuggito anche all'attenta revisione di Berto, mentre un intervento di D. Bosco correggeva *Societatis* con *ecclesiae*, nello stesso manoscritto del suo segretario.

b) Di correzione mancata si può parlare invece per quanto riguarda un problema, che è rimasto aperto anche nel testo a stampa. Ci riferiamo all'art. 3 del capitolo X (De singulis domibus):

Si autem in Societate aperienda sit domus pro educatione puerorum laicorum, vel clericorum, qui grandiori jam aetate sint, tunc non solum quod ad sacrum ministerium spectat, sed omnis etiam Superiori Ecclesiastico submissio praebebitur.

Si autem in Societate aperienda sit domus instituendis pueris laicis, vel sacrorum alumnis qui grandiori iam sint aetate, tune non solum in iis quae sacrum ministerium respiciunt, sed omnis etiam in disciplinis tradendis Superiori Ecclesiastico oboedientia praebebitur.

Le espressioni messe in evidenza in entrambi i testi riguardano tutti gli istituti di educazione, in contrasto con la lezione di Ls e di Ns, dove ci si riferisce unicamente ai cosiddetti « piccoli seminari »: Si autem domus aperienda sit iuniorum seminarium...; ed anche con la lezione di Gb: Se poi la novella casa fosse un piccolo seminario...

Il manoscritto Q riprende una correzione apportata da monsignor Vitelleschi; la lezione del testo latino T compare nelle prime bozze di stampa, ad opera del professor Lanfranchi, e viene confermata nelle bozze definitive, non senza l'approvazione di D. Bosco, che — pur nutrendo sul problema una particolare sensibilità — lasciò passare il testo. Anzi, dall'apparato critico risulta che la lezione ampliata e aggravata (sed omnis etiam in disciplinis tradendis Superiori Ecclesiastico oboedientia praebebitur) si debba, nella sostanza, ad una nota di D. Bosco sul manoscritto di Berto.

Ci mancano forse i materiali necessari per la ricostruzione completa della storia di questo articolo. Quel che è certo è che l'edizione a stampa in lingua italiana del 1875, la prima dopo l'approvazione, ritorna ai testi precedenti (Ls e Ns), riprendendo la formula di Gb: Se poi la novella casa fosse un piccolo seminario...

La precisazione non era di poco conto. Nel caso, infatti, dei « piccoli seminari » la dipendenza dall'autorità ecclesiastica locale anche *in disciplinis tradendis* non si metteva in discussione, mentre sarebbe stato eccessivo ritenere che la norma si dovesse applicare a tutti gli istituti di educazione, secondo le lezioni che ricorrono nei testi *O* e T.

2.2. Attenuazioni del contenuto normativo

a) L'intervento di maggior rilievo in questo ambito è la nota apposta da D. Bosco, nell'edizione latina, all'art. 12 del capitolo XIV, che fu steso « in extremis », perché venisse sottoposto all'approvazione della commissione (De tyronum, seu novitiorum magistro eorumque regimine).

L'articolo 12 — nella formulazione del testo approvato che è ripresa, con minime varianti formali, nel testo a stampa — impone ai novizi di attendere unicamente alla loro formazione e al loro profitto spirituale:

Secundae probationis tempore, sive novitiatus anno, nullis operibus omnino novitii vacent quae propria sunt nostri Instituti... Secundae probationis tempore, id est Novitiatus anno, nullis rebus omnino novitii vacent, quae propriae sunt nostri Instituti...

Segue la nota, aggiunta di propria mano da D. Bosco, già nelle prime bozze del testo:

Pius Papa IX benigne annuii tyrones, tempore secundae probationis, experimentum faceré posse de iis, quae in prima probatione sunt adnotata quoties ad maiorem Dei gloriam id conferre iudicabitur. Vivae vocis oraculo die 8 aprilis 1874.

Le attività, a cui D. Bosco pensava potessero attendere i novizi appellandosi alla concessione del papa, sono contenute nella parte del testo (art. 5), che riguarda il periodo della prima prova, quella cioè degli aspiranti:

...omnes primae [...] probationis tempore non leve experimentum facturi sunt de studio, de rebus ad scholas diurnas et vespertinas pertinentibus, de catechesi pueris facienda, atque de auxilio in difficilioribus casibus praestando.

b) Un secondo caso, che rientra nelle attenuazioni o « temperamenti » apportati al testo approvato grazie alla facoltà concessa dal papa, si ritrova nell'art. 5 del capitolo IX (De caeteris superioribus), dedicato alla elezione dei membri del Capitolo superiore:

Qui suffragiorum pluralitatem *absolutam* obtinuerit, novum erit membrum Superioris Capituli.

Qui suffragiorum pluralitatem obtinuerit, novum erit membrum Superioris Capituli.

Seguendo l'apparato critico dell'edizione sinottica non è facile tuttavia ricostruire come sia scomparso l'aggettivo absolutam nel testo latino a stampa. Mancava, è vero, nel testo Ns del 1873 e nel testo presentato alla commissione per l'approvazione; ma monsignor Vitelleschi lo introdusse e Berto lo riprese nel suo testo manoscritto.

Nelle prime bozze del testo T Lanfranchi corregge suffragiorum pluralitatem absolut am in maior a suffragia; D. Bosco restituì il testo come nel manoscritto di Berto, reintroducendo pluralitatem absolutam, che ricorre anche nelle seconde bozze del testo a stampa, per scomparire poi nell'edizione definitiva. Si tratta di un ulteriore caso, in cui si può supporre che manchino alcune documentazioni, che giustifichino l'esito dell'elaborazione finale

L'omissione di absolutam accanto a pluralitatem è peraltro spiegabile, se si pensa che, come dicevamo, tale era anche la lezione del testo latino Ns del 1873 e che tale si presenta anche il testo italiano del 1875, in cui si trova, a chiarimento dell'omissione, la seguente nota: « Nella elezione del R.M. si ricerca la maggioranza assoluta, ovvero oltre la metà dei voti in suo favore. Per gli altri membri del Capitolo basta la maggioranza relativa, vale a dire in paragone di tutti quelli che ottennero voti ».

c) Il problema della maggioranza assoluta o relativa è presente anche nell'art. 4 del capitolo VI a proposito delle aggiunte e delle mutazioni che il Capitolo può apportare alle costituzioni:

...Hujusmodi autem articuli, postquam absoluta suffragiorum pluralitate accepti fuerint, numquam vim habebunt obligandi, nisi prius s. Sedis consensum obtinuerint.

...Huiusmodi autem articuli, postquam maioribus suffragiis accepti fuerint, numquam vim habebunt obligandi, nisi prius's. Sedis consensum obtinuerint.

La correzione è da attribuire al Lanfranchi nelle prime bozze, ed è rimasta nelle seconde bozze e nel testo definitivo, consenziente - in questo caso non esistono prove contrarie — anche D. Bosco.

2.3 Accentuazione di concetti

Come si è anticipato più sopra, fra le varianti del testo latino a stampa rispetto al manoscritto del testo approvato, quella che immediatamente — ed è forse l'unica a nostro avviso — fa pensare al proposito esplicito in D. Bosco di voler dare, attraverso un intervento linguistico, il massimo rilievo ad uno dei valori più caratterizzanti la sua istituzione, è il pauperrimi... adolescentuli (all'art. 3 del I capitolo), riferito ai destinatari della missione, che egli voleva fosse peculiare dei salesiani.

L'aggettivo pauperrimi compare solo nel testo a stampa in esame e costituisce un « unicum » del testo stesso, ricorrendo una sola volta (contro le quattro occorrenze di pauperiores: I,1; I,5; VI,7; XIV,5) in posizione marcata — fra i primi articoli del primo capitolo: Salesianae Societatis finis — e in una «iunctura verborum » di particolare effetto: pauperrimi in primis et derelicti (paupERRIMI in pRIMIs et dERelicti),

Vediamo a confronto la lezione del manoscritto e la lezione del testo a stampa, presente fin dalle prime bozze, per un intervento, dovuto, forse solo materialmente, a Lanfranchi:

Primum charitatis exercitium in hoc versabitur, ut *pauperiores* ac derelicti adolescentuli excipiantur...

Primum charitatis exercitium hoc erit, ut *pauperrimi* in primis et derelicti adolescentuli excipiantur...

Negli altri casi, già citati, il testo T riprende la forma *pauperiores* del manoscritto Q e del secondo testo latino a stampa del 1873 (*Ns*). Nel primo, del 1867 (*Ls*), infatti, ricorre tre volte *pauperes* e una volta soltanto *pauperiores*. L'articolo sopra riportato è formulato così in *Ls*:

Primum charitatis exercitium in hoc versabitur ut pauperes ac derelicti adolescentuli excipiantur...

Ritornando al *pauperrimi* e alla sua efficacia formale nel conferire particolare forza al « messaggio » razionalmente percepibile del testo, si può forse ritrovare traccia nel manoscritto italiano *Gb*, lungamente e pazientemente elaborato da D. Bosco negli anni 1862-1864,⁶ nel quale si legge:

Il primo esercizio di carità sarà di accogliere i giovani più abbandonati...


Al di là di questa « ascendenza », che non potevamo non rilevare, vorremmo cogliere ora il valore del superlativo pauperrimi (che risponde grammaticalmente a i ...più abbandonati), attraverso una breve riflessione di carattere linguistico-formale, la quale ci dà modo di verificare il rapporto esistente fra le segnalate varianti pauperes (Ls), pauperriores (Ns, Q, T), pauperrimi (T).

⁷ Per le considerazioni che seguono cfr. H. FUGIER, Le superlatif latin: étude fonctionnelle, R.E.L., 1971, pp. 314-330; Le système latin des comparatifs et superlatifs, R.E.L., 1972, pp. 272-294.

^{6 «} Il ms brulica di correzioni ed aggiunte estremamente significative di D. Bosco »: così scrive F. MOTTO in Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales, op. cit., p. 28.

Le varianti costituiscono un « sistema » di forme linguistiche, traducibile in una sorta di asse verticale, su cui è possibile « quantificare » l'intensità — o la misura — di una qualità, positiva o negativa, posseduta da uno o niù soggetti: nel caso nostro si tratta di *naunertas*.


Se ne osservi lo schema:



Nel sistema rappresentato, come si può vedere, si collocano, con gli aggettivi positivi, gli aggettivi comparativi e superlativi chiamati assoluti, che meglio si denominerebbero con il termine di « quantificatori ».

I comparativi ed i superlativi relativi si collocano, per contro, su due assi orizzontali distinti: ad essi, in quanto esprimono un rapporto fra individui, fra gruppi, fra individui e gruppi o fra individui e l'intero universo a cui appartengono, spetterebbe la denominazione più propria di « classificatori ».

Ricorriamo ad un secondo schema, che integra il primo, inserendo la rappresentazione del sistema dei « classificatori » :



La distinzione fra « quantificatori » e « classificatori », oltre che da evidenti aspetti semantici, è marcata da aspetti sintattici: mentre i primi, infatti, non comportano alcuna determinazione, i « classificatori » (i comparativi e i superlativi relativi) richiedono la determinazione complementare: il *quam* con il caso del primo termine o il semplice ablativo in presenza di comparativi; il genitivo o *Vex* con l'ablativo in presenza di superlativi.

La descrizione comparata dei due sistemi — dei « quantificatori » e dei « classificatori » — con le caratteristiche di tipo semantico e di tipo sintattico che li contraddistinguono, ci conferma nell'assegnare la serie pauperes, pauperiores, pauperrimi, che ricorre nei testi latini delle

costituzioni (anche se non completa in ciascuno di essi), al sistema dei « quantificatori ». Essa, infatti, non mira a « classificare » comparativamente i soggetti bisognosi di cure e di attenzioni, ma piuttosto a dare la misura, in crescendo, della povertà dei giovani, a cui D. Bosco aveva scelto di destinare la sua opera.

In altri termini, il criterio della povertà non era assunto da D. Bosco nel senso comparativo o di confronto, ma a partire dal soggetto singolo, dalle condizioni di povertà, o di abbandono, in cui ogni giovane si può trovare, per la « sua storia » personale o per il diritto, non rispettato né tutelato, di crescere nella pienezza e nella totalità del suo « essere uomo ».

Si rilegga, in questa prospettiva, l'intero articolo, già citato:

Primum charitatis exercitium hoc erit, ut pauperrimi in primis et derelicti adolescentuli excipiantur, et sanctam Catholicam religionem doceantur, praesertim vero diebus festis.

Dove la liberazione dalla povertà, ampiamente comprensiva dei bisogni umani e sociali a cui D. Bosco intendeva rispondere, viene integrata da una connotazione esplicitamente religiosa, che conferisce un « segno » particolare alla finalità educativa, ignorando il quale ogni intervento rischia di diventare umanamente riduttivo.⁸

Le riflessioni sulla presenza nei testi latini della serie pauperes, pauperiores, pauperrimi ci inducono a concludere che questo aspetto linguistico-formale esalta, nel messaggio contenutistico del testo costituzionale, la volontà in D. Bosco di evitare, nell'« esercizio della carità », qualsiasi scelta e privilegiamento di « gruppi », che può compromettere la totale disponibilità al « povero » — in tutte le sue gradazioni di povertà — che si incontra concretamente nell'azione educativa.

2.4. Correzioni di inesattezze formali

Questo genere di correzioni — curate per lo più dal professor Lanfranco — non dovrebbe richiedere né lunghi commenti né grandi giu-

⁸ Sulla connotazione religiosa che può assumere la « liberazione dalla povertà » ci sia consentito l'accostamento a quanto scriveva D. Milani: « E l'ingiustizia sociale non è cattiva (per me prete) perché danneggia i poveri, ma perché è peccato, cioè offende Dio e ritarda il suo Regno » (Lettere di don Lorenzo Milani priore di Barbiana, Milano, Mondadori 1970, p. 15).

stificazioni, essendo per sé sufficiente a motivarle la messa a confronto dei due testi. All'occorrenza, tuttavia, non mancheremo di fare i necessari rilievi

a) III, 3

...Si quis autem cognosceret quidpiam sibi vel nocere vel necessarium esse, reverenter id Superiori exponat...

...Si quis autem cognoscat quidpiam vel nocere vel necessarium esse, reverenter id superiori exponat...

Il cognosceret era già in Ls e Ns.

b) IV. 1

...Debent propterea ante professionem cedere, etiam private administrationem, usumfructum, et usum auibus piacuerit...

...Debent propterea ante suam professionem cedere, etiam private, administrationem, usum fructum, et usum iis auibus voluerint

La lezione di T è, almeno, più perspicua, per la presenza dell'antecedente del pronome relativo (iis quibus...) e per la sostituzione di placuerit con voluerint, che riprende il soggetto personale di debent (mentre il soggetto di placuerit è l'infinito cedere), evitando in tal modo la sequenza di non facile lettura: iis quibus eis placuerit...

c) V, 6

...omnes corporis sensus coërceat et moderetur...

...omnes corporis sensus coërceat et eis moderetur...

I due verbi coërceo e moderor comportano un oggetto marcato da due casi differenti: il primo dall'accusativo (sensus), il secondo dal dativo, che nel testo deve pertanto essere espresso (eis).

d) VI. 2

...quae relatio complectetur tam numerum domorum et sociorum, quam Constitutionum observantiam...

...quae narratio complectatur tum numerum domorum et sociorum, tum vero constitutionum observantiam...

La struttura di T (tum... tum) è preferibile per una più corretta lettura del testo. I correlativi tam... quam di O tendono, infatti, a creare una contrapposizione fra due concetti ritenuti contrari, e a conferire maggiore evidenza al secondo di essi, quale concetto vincente. Effetto, questo, sicuramente estraneo alle intenzioni degli estensori dell'articolo.

e) XIV, 10

...Saltem semel in mensem singulos novitios peramanter advocet ad...

...Saltem semel in mense singulos novitios peramanter ad se vocatos hortetur, ut...

f) Concludiamo questa rassegna « campione » con il riferimento ad una inesattezza grammaticale, che è rimasta anche nel testo a stampa. Si tratta di:

II. 8

...Cum autem velit socius recuperare, quae usu consumuntur, eas recipiet eo statu, in quo tunc temporis erunt, quin possit compensationem repetere.

...Cum autem velit socius res recuperare quae usu consumuntur, eas recipiet eo statu, in quo tunc temporis erunt, *quin* liceat ei compensationem ullam repetere.

Stando alla norma e alla prassi, l'uso del *quin* sarebbe ammesso in presenza di sovraordinate negative o di valore negativo (interrogative retoriche): condizione che non si riscontra nel testo.

2.5. Miglioramenti linguistico-stilistici

Il principio del prelievo-campione, a cui ci siamo sempre attenuti, è d'obbligo particolarmente nell'inventario delle modifiche di carattere linguistico-stilistico, che sono le più numerose e le più varie, grazie sopratutto agli interventi del professor Lanfranchi, dei quali si è cercato di identificare giustificazioni « plausibili ».

a) Parole isolate

- I. 4

vestimentum

vestis

Forcellini: vestis, « generale nomen, quodvis significans vestimentum ».

subministrabuntur

suppeditabuntur

Forcellini: *suppedito*, « est praebeo quod satis est, abunde subministro ».

— L 5

periculis subjiciantur

periculis sunt obnoxii

Forcellini: obnoxius, « saepe est obiectus et patens iniuriis, expositus, subiectus ». (L'aggettivo, in posizione di nome del predicato, rende in modo più proprio l'idea di « stato », di « condizione »).

Germano Proverbio

106 — II 1

constringit

coniungit

(Per evitare la ripresa di *constricti*, che precede vicinissimo).

— III, 2

veluti patrem peramantem habeat

veluti patrem peramanter observet (peramanter pone più correttamente l'ac-

cento sul soggetto).

— III, 4

contra Constitutiones infidelitates

in constitutiones exteriora commissa (Riprende fedelmente l'« esterna osservanza delle Costituzioni », di una nota della commissione cardinalizia).

— IV, 2

per actus

per acta

(Più proprio in riferimento ad « atti pubblici »).

— IV, 2

tempore eis beneviso

tempore eis placito

(benevisus non sembra attestato).

— IV, 2 e 3 (et alibi) de licentia

permissu

(E' forma attestata anche in Cicerone: permissu tnagistratus, permissu legis, permissu tuo).

— V, 2

conversationes

congressus

Forcellini: conversano, improprie « transferer ad personas »; mentre congressus, proprie « de hominum societate praeci-

pue occurrit ».

— VIII, 7

priusquam vota emittant

priusquam vota nuncupent

(vota nuncupo è formula classica attestata).

b) Espressioni

-1,5

qui ecclesiastico ministerio initiari cupiunt qui ecclesiasticae militiae nomen dare cupiunt

Forcellini: *militia*, « est quodcumque laboriosum munus »; mentre *ministerium*, « est opera, munus, officium quodcumque ».

Inoltre: militiae nomen do è espressione formulare classica.

-I, 6(7)

iidem sodi curent ut...

lidem socii curae habeant uti...

(curae babeo ut è attestato particolarmente in Seneca).

—II, 5

nisi per dispensationem Summi Pontifias nisi forte eorum gratiam illi summus Pontifex fecerit

Forcellini: dispensalo, abstráete « est distribuito »; concreto sensu « est ipsum dispensatoris munus et officium ».

—III, 5

Quo magis aliquid repugnat facienti, eo majori merito erit in conspectu Dei si illud perficitur. Quo magis quae iniunguntur repugnant, eo maiori pr[a]emio afficieris, si ea fideliter perficias.

(La costruzione con il soggetto personalizzato rende il testo più incisivo).

-IV, 6

sive intra, sive extra Congregationem

vel domi vel foris

(La formula è notoriamente classicheggiante).

-VI, 2 e 3

Quolibet triennio...
...singulis trienniis...

Tertio quoque anno...
...tertio quoque anno...

c) Nel testo a stampa ricorrono infine più volte « attenuazioni » di neologismi latini, ricalcati su forme o su termini in uso nella lingua italiana, ed estranei pertanto ad una redazione, che intendeva ispirarsi alla lingua dei classici. Gli esempi più indicativi, in tal senso, ci sembrano i seguenti: — II, 2

patrimonia vel Simplicia beneficia retinere poterunt patrimonia vel Simplicia beneficia, uti vocant, retinere poterunt

__ IV 1

dominium radicale, *ut aiunt*, suorum bonorum retinere poterunt

dominium radicale, ut aiunt, suorum bonorum retinere poterunt

L'espressione dominium radicale doveva essere abbastanza diffusa (compare infatti nella costituzioni coeve di altre congregazioni), se ut aiunt è già presente nel manoscritto del testo approvato.

__ V, 4

Conversationes defugiantur cum saecularibus [...] maxime autem cum - personis alterius sexus

Congressus defugiantur cum specularibus [...] praesertim vero cum personis quas alterius sexus vocamus

— VI, 2

...et quae respiciunt administrationem oeconomicam

...et quae respiciunt administrationem Oeconomicam, $quam\ vocant$

2.6. Correzioni nella grafia

L'intervento più vistoso, che si impone nel confronto fra i due testi, è la regolare sostituzione del segno grafico j di [i] consonantica (introdotto dagli umanisti) con la corretta grafia i.

Registriamo a titolo esemplificativo:

__ I, 1

juniorum clericorum educationem

iuniorum clericorum educationem

I, 2

Jesus Christus aliis iuvandis Iesus Christus aliis iuvandis

__ I, 4

majori qua licebit sollicitudine

maiori qua licebit sollicitudine

__ II, 7

plenum jus

plenum ius

__ III, 8

vel alia cujuscumque generis

vel alia cuiuscumque generis

La grafia corretta si ritrova peraltro in tutti i precedenti testi latini a stampa. Ciò fa supporre l'esistenza di una duplice scrittura: quella cioè più curata e più corretta, propria dei testi stampati; e quella legata ancora alla tradizione instaurata dagli umanisti, che è propria dei testi manoscritti. (Non è raro, ancor oggi, registrare la persistenza di questa doppia scrittura).

Il fatto trova facile conferma su una pagina di bozze del testo a stampa, riportata dalle *Memorie Biografiche*. In essa, accanto alla scrittura corretta delle bozze di stampa (per esempio: *maiorem Dei gloriam*) figurano correzioni dovute a D. Bosco o allo stesso Lanfranchi, che riproducono la consueta grafia dei manoscritti: *ad majorem Dei gloriam*, *ejus*, *judicabitur*...

Così in un'altra pagina, inserita pure nelle Memorie Biografiche, ¹⁰ con un referetur Rectori Maiori delle bozze di stampa, tra le note manoscritte compaiono: de Rectoris Majoris consensu, judicaverit...

Sugli aspetti grafici non pare esista altro di molto rilevante, se non la presenza, anche nel testo a stampa, di grafie proprie del latino tardo e ormai desuete: chantas per caritas, coelum per caelum, caeteri per ceteri...

3. Conclusioni

Gli esiti dell'indagine sulla prima edizione latina ufficiale delle costituzioni, che abbiamo eseguito, potrebbero essere così ricapitolati:

- L'evidente preoccupazione in D. Bosco di presentare il testo approvato delle costituzioni in una redazione latina dignitosa, anche sotto l'aspetto linguistico-formale.
- 2) Il ricorso, da parte di D. Bosco, alla facoltà concessagli da Pio IX di intervenire sul testo approvato; e ciò allo scopo di attenuare, nel testo latino ufficiale, alcune prescrizioni normative, a cui D. Bosco riteneva di non poter far fronte.
- 3) L'accorto uso di espedienti linguistico-f ormali (abbiamo rilevato nel testo la serie degli aggettivi « quantificatori » pauperes, pauperiores, pauperrimi), per dare un certo rilievo alle istanze fondamentali della missione educativa assunta da D. Bosco e affidata ai suoi collaboratori.

⁹ MB X 968-969.

¹⁰ MB X 984-985.